



Sara CLEMENTE
NOTAIO

Corso Francia n. 79 - 10093 Collegno (TO)
Tel 011.4119675 - Fax 011.4118571
e-mail: sclemente@notariato.it
Partita IVA 09336090015

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E CULTURALE SPORTIDEA-CALEIDOS

Art. 1

Denominazione

Nello spirito della Costituzione e in base agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l'associazione riconosciuta denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale SPORTIDEA-CALEIDOS", con sede in Torino, Via Publio Elvio Pertinace 29/b.

Art. 2

Affiliazione

Aderisce accettandone lo statuto, all'U.I.S.P. (Unione Italiana Sport Per tutti), e alle sue strutture territoriali. L'U.I.S.P., ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. con DPR n. 530/74 e come associazione con finalità assistenziali con D.M. del 6/5/1989, è un'Associazione democratica liberamente costituita per affermare la pratica sportiva come un diritto primario di tutti i cittadini, contro ogni forma di disuguaglianza, come educazione alla cultura.

L'Associazione aderisce inoltre, accettandone lo statuto, all'ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE e alle sue strutture territoriali. L'ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE è una associazione nazionale di promozione sociale ai sensi della L. 383/2000, autonoma e pluralista, soggetto attivo e integrante del sistema di terzo settore italiano e internazionale, che promuove cultura, socialità e solidarietà.

La Sportidea-Caleidos si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e degli Enti di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Aderendo a UISP e ARCI, l'associazione Sportidea-Caleidos è quindi anche di promozione sociale.

Art. 3

Banca del Tempo

L'Associazione annovera inoltre al suo interno una banca del tempo denominata "IN CONTROLLO CORRENTE" che ha come finalità il mutuo aiuto fra gli associati e la solidarietà sociale ed in particolare la promozione, lo stimolo ed il coordinamento dello scambio di tempo tra gli associati secondo i loro interessi e le loro necessità.

Art. 4

Finalità

L'Associazione è un centro di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa è senza finalità di lucro, ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

L'Associazione è autonoma rispetto alle organizzazioni di partito ed assolutamente laica, non riconoscendosi in alcuna confessione religiosa.

Finalità dell'Associazione sono:

- a) essere protagonista di iniziative per la crescita sociale, politica e culturale dei cittadini e del paese, attraverso una pluralità d'interventi nella sua azione quotidiana.
- b) affermare la coscienza che le attività sportive, culturali e ricreative


REGISTRATO

presso l'Agenzia delle Entrate
Ufficio di Rivoli

il 14/03/2016

n. 1672 serie 1T

Esatti €. 245,00



rappresentano un fattore di emancipazione e di crescita dei giovani e dei cittadini in genere.

c) avanzare proposte agli Enti pubblici, collaborando attivamente con le forme decentrate di gestione democratica della cosa pubblica (Consigli di Circoscrizione, Consiglio Comunale); con tutti gli enti, le associazioni, le istituzioni scolastiche e le agenzie formative del territorio con i quali sia possibile cooperare per realizzare iniziative compatibili con i principi affermati in questo articolo dello statuto.

Per il conseguimento di tali finalità, l'Associazione si propone di:

- promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche.
- promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle attività sportive.
- organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione.
- partecipare a manifestazioni di carattere culturale, sportivo e ricreativo; istituire corsi di formazione; realizzare iniziative e corsi culturali, in campo artistico, musicale, teatrale, linguistico, eno-gastronomico, sportivo, turistico e ricreativo atti a soddisfare le esigenze di conoscenza e di svago degli associati, contribuendo alla formazione psicofisica, sociale e culturale dell'individuo.
- proporre iniziative ed attività volte a facilitare la partecipazione dei ceti sociali o gruppi meno abbienti o in ogni caso discriminati, favorendo l'integrazione tra culture diverse, etnie differenti, persone di sesso, età, provenienza e livello culturale diversi grazie al contenimento delle quote sociali e al moltiplicarsi delle opportunità offerte.
- partecipare alla gestione sociale e/o all'autogestione degli impianti sportivi e delle strutture culturali, turistiche e ricreative, nonché locali mescita per associati.
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti.
- diffondere e sviluppare i contenuti democratici e pluralisti dell'informazione previsti nella Costituzione, impegnandosi a tal fine a sostenere iniziative editoriali e giornalistiche e promuovendo iniziative al fine di pubblicare periodici.
- avanzare proposte e rivendicazioni agli Enti pubblici collaborando attivamente con le forme decentrate di gestione democratica della cosa pubblica (Consigli di Circoscrizione, Consiglio Comunale); con tutti gli enti, le associazioni, le istituzioni scolastiche e le agenzie formative del territorio con i quali sia possibile cooperare per realizzare iniziative compatibili con i principi affermati in questo articolo.
- l'Associazione potrà infine svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle richiamate nei precedenti punti, necessaria o ritenuta utile alla realizzazione delle finalità.

Art. 5

Associati

L'Associazione si compone di un numero illimitato di associati: possono aderire annualmente all'associazione tutti i cittadini, che lo richiedano, senza alcuna distinzione. Il cittadino che intende aderire all'Associazione deve presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo. All'atto

dell'accettazione della richiesta da parte del C.D. o di suoi delegati, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'elenco degli associati è tenuto costantemente aggiornato in un apposito registro, sempre disponibile per consultazione da parte degli associati.

La qualifica di associato dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, ad eleggere gli organi elettivi e ad essere eletto; di votare per l'approvazione e le modifiche dello statuto, del rendiconto economico e finanziario e per ogni altra materia di competenza dell'assemblea; di essere informato sulle convocazioni assembleari e di poter conoscere e controllare le deliberazioni sociali e il rendiconto.

Art. 6

Obblighi degli associati

Gli associati sono tenuti:

a) al pagamento delle quote sociali stabilite annualmente secondo le scadenze prefissate, e ad essere in regola con i pagamenti delle quote sociali degli anni precedenti;

b) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni, delle delibere prese dagli organi dell'associazione, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie;

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Sono inoltre invitati a fornire l'apporto di idee, energie, competenze e attività indispensabili per lo sviluppo della vita sociale.

Art. 7

Recesso ed esclusione degli associati - Motivi

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione in caso di:

a) recesso, presentando per iscritto al Consiglio Direttivo la revoca dell'adesione;

b) esclusione, quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi dell'associazione; quando si rendano morosi del versamento del contributo annuale stabilito, quando in qualunque modo arrechino danno materiale e/o morale all'Associazione.

c) causa di morte.

Art. 8

Esclusione degli associati - Delibera

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione apposita. L'esclusione sarà comunicata agli associati che ne sono oggetto, mediante lettera. L'associato escluso non ha diritto ad alcun rimborso delle quote versate. Gli associati esclusi potranno essere riammessi, previa presentazione di precisa domanda, ricorrendo contro il provvedimento entro la successiva riunione del Consiglio Direttivo.

Art. 9

Patrimonio e finanziamento

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

a) dalle quote e dai contributi degli associati;

b) dai contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di privati ed Enti o di istituzioni pubblici;



- c) dal patrimonio mobiliare e dai beni acquistati o pervenuti all'Associazione;
 - d) da sovvenzioni del C.O.N.I., delle federazioni sportive o da altri Enti;
 - e) da premi e trofei vinti;
 - f) da azioni promozionali ed ogni altra iniziativa consentita dalle leggi, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
 - g) da eredità, donazioni e legati.
 - h) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali.
 - i) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
 - l) erogazioni liberali degli associati e dei terzi.
- E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione sia imposta dalla legge.

Art. 10

Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1 Settembre al 31 Agosto successivo.

Art. 11

Organi sociali

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati
- b) il Presidente
- c) il Consiglio Direttivo
- d) la Giunta Esecutiva

Le cariche sono da intendersi a carattere volontaristico, senza alcuna retribuzione.

Art. 12

Assemblea

L'Assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. Tutti gli associati maggiorenni, e in regola con il versamento della quota associativa, sono elettori attivi e passivi. Ogni associato ha diritto ad un solo voto; può farsi rappresentare da altro associato purché munito di delega scritta. Quest'ultimo non può essere portatore di più di due deleghe.

Art. 13

Assemblea ordinaria e straordinaria

Le Assemblee generali degli associati possono essere ordinarie o straordinarie, e sono convocate dal Consiglio Direttivo con avviso scritto o tramite organo d'informazione interno o tramite pubblicizzazione sul sito dell'Associazione o mediante affissione dell'avviso presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di 1^ e 2^ convocazione.

Art. 14

Assemblea ordinaria - Convocazione e compiti

L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro il 30 novembre. Essa ha i seguenti compiti:

- a) approva il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) delibera su tutte le questioni istituzionali;
- c) indica le linee di programma e di sviluppo dell'Associazione;
- d) procede alla nomina del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo.

Art. 15

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata nei seguenti casi:

- a) tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- b) qualora ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 degli associati.

Essa deve avere luogo entro 30 giorni dalla data di richiesta.

Art. 16

Assemblee - Validità

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione alla presenza del 50% più uno dei soci dell'Associazione e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice dei voti degli associati intervenuti o rappresentati, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. L'Assemblea è presieduta dal Presidente uscente dell'Associazione, salvo diversa decisione assunta dall'assemblea stessa a maggioranza. Ad ogni assemblea viene redatto un verbale a cura del segretario nominato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, scegliendolo tra i soci presenti. Di ciascuna deliberazione assembleare, compresa l'approvazione del bilancio, deve esserne data idonea pubblicità mediante gli strumenti interni di comunicazione o mediante affissione presso la sede sociale.

Art. 17

Assemblea straordinaria - Votazioni

Per deliberare sulle modifiche allo Statuto, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione occorre la maggioranza assoluta dei voti degli associati intervenuti o rappresentati all'assemblea appositamente convocata.

Art. 18

Assemblee - Modalità di votazione


Le votazioni avvengono a scrutinio segreto o, qualora ne faccia richiesta la maggioranza degli associati presenti o rappresentati, per alzata di tessera. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avverrà su singoli nominativi. Ogni associato può candidarsi alle elezioni degli organi sociali, salvo impedimenti di cui all'Art.7, presentando domanda all'Ufficio di Coordinamento del Consiglio Direttivo, entro i termini indicati dallo stesso indicati. Nelle cariche sociali sono eletti coloro che riportano il numero maggiore di voti.

Art.19

Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea degli associati e dura in carica un anno ed è rieleggibile. Ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione davanti a terzi ed in giudizio. Presiede le riunioni dell'Assemblea dei soci. Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può temporaneamente delegare i propri poteri in tutto o in parte ad un consigliere delegato.

In caso di dimissioni, spetta al Consiglio Direttivo convocare entro 60 giorni



l'assemblea degli associati per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 20

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto di un minimo di 13 ed un massimo di 25 membri eletti fra gli associati maggiorenni. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica un anno e sono rieleggibili. Tale organo si riunirà almeno 4 volte l'anno e in ogni caso ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità da parte del Presidente o di metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. La convocazione è fatta a mezzo lettera da consegnare o spedire anche attraverso posta elettronica non meno di otto giorni prima della riunione. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice degli intervenuti. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario nominato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, scegliendolo tra i membri presenti.

Art. 21

Consiglio Direttivo - Compiti

Il Consiglio Direttivo rappresenta il massimo organo di direzione politica dell'Associazione e deve:

- a) redigere, in collaborazione con la Giunta Esecutiva, i programmi delle attività sociali previste dallo statuto, indicando i punti fondamentali della gestione sociale.
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) verificare e deliberare in merito al bilancio preventivo proposto dalla Giunta;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di interesse generale dell'Associazione che non rientrino nella attività ordinaria;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) deliberare circa la nomina, la revoca di uno o più componenti della Giunta e la distribuzione degli incarichi;
- g) deliberare circa la nomina e la revoca dei membri degli eventuali Comitati Specifici;
- h) deliberare la determinazione delle quote sociali annuali dell'Associazione;
- i) predisporre, entro il 15 novembre, il bilancio analitico consuntivo dell'esercizio, da presentare all'assemblea per l'approvazione;
- l) deliberare su eventuali assunzioni e licenziamenti di personale;
- m) presentare all'Assemblea, a fine mandato, una relazione scritta, curata dalla Giunta.
- n) redigere un Regolamento Interno che regoli la gestione e l'organizzazione degli organi sociali e degli organi funzionali.

Per quanto riguarda l'ammissione degli associati di cui al punto e), il Consiglio Direttivo può delegare uno o più Consiglieri, nominati con apposita delibera nella riunione del C.D. che precede l'inizio dell'anno sociale.

Art. 22

Membri del Consiglio Direttivo - Decadenza

Saranno considerati decaduti da ogni carica quei consiglieri che risulteranno assenti per almeno tre volte consecutive. I consiglieri oggetto della decadenza possono richiedere il reintegro nel Consiglio Direttivo, tramite domanda da presentare al Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i

primi tra i non eletti; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri associati, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 23

Comitati specifici

Il Consiglio Direttivo potrà costituire Comitati specifici cui demandare la gestione di specifiche attività.

Il Consiglio Direttivo stabilirà il numero dei componenti, ne nominerà i membri e la durata in carica e ne fisserà i compiti. Le norme di funzionamento di ogni Comitato saranno definite dal Consiglio Direttivo ed integrate, per le parti necessarie ed opportune, dai Comitati stessi. In ogni Comitato deve essere nominato almeno un membro della Giunta Esecutiva. Ogni Comitato è tenuto a redigere ed aggiornare il registro dei verbali delle riunioni.

Art. 24

Giunta esecutiva

La Giunta esecutiva è composta di un minimo di tre ed un massimo di cinque membri, eletti, nominativamente, dal Consiglio Direttivo. Gli eletti durano in carica per un anno e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o revoca di uno o più membri, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione. Ove decada oltre la metà dei membri della Giunta, il Consiglio Direttivo deve provvedere alla nomina di una nuova Giunta.

Art. 25

Giunta esecutiva - Incarichi

Al suo interno la Giunta esecutiva ripartisce, in base a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo, precisi incarichi di cui ogni titolare è responsabile personalmente, oltre che collegialmente con la Giunta.

Art. 26

Giunta esecutiva - compiti

La Giunta deve:

- a) rendere operative le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) stilare il bilancio consuntivo e sottoporlo al Consiglio Direttivo;
- c) proporre il bilancio preventivo, sottoporlo a verifica semestrale e chiederne l'approvazione al Consiglio Direttivo;
- d) presentare all'Assemblea degli associati, a fine mandato, una relazione scritta;
- e) deliberare in merito alla nomina e alla revoca dei collaboratori;
- f) attuare, in base a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, eventuali assunzioni, individuandone i destinatari.

Sarà cura della Giunta Esecutiva, anche avvalendosi dell'eventuale collaborazione degli associati, delegati o terzi, redigere ed aggiornare: il libro degli associati, il libro dei verbali delle assemblee degli associati, il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, e ogni altro libro o registro obbligatorio nel rispetto delle normative civilistiche e fiscali.

Per tutti gli atti assunti, la Giunta è responsabile nei confronti del Consiglio Direttivo.

Art. 27

Scioglimento



La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dalla maggioranza assoluta degli intervenuti o rappresentati in Assemblea generale degli associati, appositamente convocata. L'Associazione non può in ogni caso essere sciolta prima che le delibere da essa assunte siano state completamente estinte.

Art. 28

Scioglimento - Destinazione del patrimonio

In caso di scioglimento, l'Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, dando il mandato di eseguire l'operazione ad un liquidatore eletto con la maggioranza prevista dall'articolo precedente. Il patrimonio deve in ogni caso essere devoluto ad altra associazione o Ente con finalità analoghe e comunque per fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, legge 23/12/96 n. 662.

Art. 29

Statuto - Norme non comprese

Per quanto non compreso nel presente Statuto decide il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta degli intervenuti alla riunione espressamente convocata e in ogni caso valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 30

Statuto - Validità

Il presente Statuto sostituisce ed annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione, nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione in contrasto con esso.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALI, PUNTA AL SEGRETO DI L'UNICE.

CONTENUTA IN Drea fecate

Collegio, 4 APR. 2016

